

20437-18



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SECONDA SEZIONE PENALE

Composta da:

PUBBLICA UDIENZA
DEL 07/03/2018

ANTONIO PRESTIPINO
MARGHERITA TADDEI
GEPPINO RAGO
GIUSEPPE COSCIONI
FABIO DI PISA

- Presidente - Sent. n. sez.
529/2018

REGISTRO GENERALE
N.19812/2017

- Rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sui ricorsi proposti da:

(omissis) nato il (omissis)
(omissis) nato il (omissis)

avverso la sentenza del 13/09/2016 della CORTE APPELLO di PALERMO

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO DI PISA

Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FRANCA ZACCO

che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso

Udito il difensore presente il quale ha chiesto l' accoglimento dei ricorsi riportandosi ai motivi

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di Appello di Palermo, con sentenza del 13/09/2016, confermava la sentenza del Tribunale di Agrigento in data 07/05/2014 in forza della quale (omissis) e (omissis) erano stati ritenuti colpevoli dei delitti, unificati sotto il vincolo della continuazione, di tentata truffa aggravata (artt. 56 e 640, comma 1 e 62 n. 10, cod. pen.) - per avere con artifici e raggiri, consistiti nel presentare all'incasso all' Ufficio postale di (omissis) sei buoni postali fruttiferi falsi, compiuto atti diretti in modo non equivoco ad indurre in errore il responsabile dell'indicato ufficio sull'originalità dei buoni medesimi ed incassare illecitamente la somma di euro 42.785,43, non riuscendo nell'intento per cause indipendenti dalla loro volontà - e di falsità materiale del privato in atto pubblico (artt. 476, 482 e 61 n. 2 cod. pen.),

per avere formato sei buoni fruttiferi della Cassa Depositi e Prestiti Italiana falsi e condannati ciascuno alla pena di giustizia.

1.1. La Corte territoriale, nel confermare la ricostruzione di cui alla sentenza di primo grado, ha ritenuto che era emersa la prova che i due imputati si erano presentati per incassare la consistente somma portata dai titoli in questione, precisando che l' esibizione dei titoli contraffatti al dipendente di un ufficio postale diverso da quello emittente con la richiesta di incassarli prospettandone l'appartenenza ad una parente, doveva considerarsi manifestazione univoca del tentativo di truffa, ove la si valutava unitamente alla precedente contraffazione dei titoli medesimi e che doveva escludersi la ricorrenza, nel caso di specie, di un'ipotesi di desistenza volontaria, potendosi ragionevolmente ritenere che l'allontanamento dei due imputati dall' ufficio doveva essere ricondotto all'atteggiamento cauto del dipendente dell'ufficio postale, che poteva averli indotti a temere l'esecuzione di accurati controlli e, quindi, a considerare l'operazione truffaldina gravemente rischiosa.

Ha precisato, ancora, che poiché le copie esibite avevano tutta l' apparenza di titoli postali originali, sulla scorta della giurisprudenza della Suprema Corte, doveva ritenersi integrato anche il reato di falso contestato.

2. Avverso la suindicata sentenza della Corte di Appello propongono ricorsi per cassazione entrambi gli imputati.

2.1. (omissis) , a mezzo difensore, con un unico motivo, articolato in più censure, deduce violazione di legge nonché vizio di motivazione in ordine alla ritenuta configurabilità del reato di tentata truffa e manifesta illogicità della motivazione quanto all' affermazione della penale responsabilità relativamente al reato di falso.

La difesa del ricorrente lamenta che la corte di appello, erroneamente interpretando le dichiarazioni testimoniali e fondando il proprio convincimento su mere congetture, aveva confermato la pronuncia di condanna per il reato di tentata truffa laddove era evidente che non sussistevano i presupposti oggettivi e soggettivi per la configurabilità di detto reato.

Rileva, altresì, che dal momento che i documenti consegnati all' ufficio postale erano "vere copie di titoli esistenti e senza alcuna manomissione o contraffazione degli estremi identificati" non sussisteva un falso penalmente rilevante ed, in ogni caso, il reato andava escluso per carenza dell' elemento psicologico.

2.2. (omissis) , personalmente, deduce quattro motivi:

a. violazione di legge e difetto di motivazione in ordine alla ritenuta configurabilità del reato di cui agli artt. 56, 540 cod. pen.

Assume che la corte di merito, travisando i fatti, aveva confermato l' affermazione della propria responsabilità in ordine al detto reato senza considerare che ne mancavano i presupposti oggettivi e soggettivi specie in considerazione del fatto i buoni fruttiferi in questione potevano essere incassati solamente presso l' ufficio emittente (ufficio di (omissis)) e



non in quello di (omissis) e non valutando la desistenza volontaria ex art. 56 comma 3 cod. pen. posta in essere dall' imputata;

b. violazione di legge e difetto di motivazione in ordine alla ritenuta configurabilità del reato di cui agli artt. 482, 476 cod. pen.

Deduce che la corte territoriale aveva errato nel ritenere sussistente il reato contestato in quanto dall' istruttoria era emerso che si trattava di mere fotocopie;

c. violazione di legge e difetto di motivazione relativamente alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, specie in ragione dello stato di incensuratezza della ricorrente;

d. violazione di legge e difetto di motivazione quanto al trattamento sanzionatorio.

Lamenta che difettava sul punto ogni motivazione e che, comunque, la pena era eccessiva e sproporzionata rispetto al disvalore del fatto.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Osserva il Collegio che le censure di entrambi i ricorrenti relative alla configurabilità del reato di tentata truffa sono inammissibili in quanto manifestamente infondate.

1.1. Va premesso che in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito. (Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015 - dep. 27/11/2015, Musso, Rv. 26548201).

Tale modo di procedere trasformerebbe, infatti, la Corte nell'ennesimo giudice del fatto, mentre la Corte, anche nel quadro della nuova disciplina, è - e resta - giudice della motivazione.

In questa sede, i ricorrenti non ha fatto altro che reiterare le proprie doglianze ma non hanno in alcun modo adeguatamente contestato la ricostruzione della vicenda dalla quale la Corte ha tratto le corrette conclusioni giuridiche quanto alla responsabilità di entrambi i soggetti coinvolti evidenziando, con una motivazione congrua e priva di aporie, che tenuto delle modalità della condotta degli imputati - i quali si erano presentati all' Ufficio Postale di (omissis) esibendo dei titoli contraffatti con la richiesta di incassarli, prospettandone l'appartenenza ad un parente, come confermato dal cassiere escusso come teste - risultava palese la volontà degli stessi di porre in essere una condotta truffaldina, come confermato dalla precedente contraffazione dei titoli medesimi.

I giudici hanno, poi, correttamente escluso in relazione all' evolversi degli accadimenti, con una ricostruzione in fatto non censurabile in questa sede, l' ipotesi di una desistenza volontaria.

1.2. Di conseguenza, tutte le censure riproposte con i ricorsi avanzati da (omissis)



e da (omissis) in punto di affermazione della loro penale responsabilità in ordine al reato contestato al capo a), vanno ritenute null'altro che un modo surrettizio di introdurre, in questa sede di legittimità, una nuova valutazione di quegli elementi fattuali già ampiamente presi in esame dalla Corte di merito la quale, con motivazione logica, priva di aporie e del tutto coerente con gli indicati elementi probatori, ha puntualmente disatteso la tesi difensiva.

2. Osserva, quindi, il Collegio che il reato di cui al capo b) deve essere inquadrato nell'ipotesi di cui all' art. 485 cod. pen. (rubricato "Falsità in scrittura privata" ed oggi depenalizzata, a seguito dell'intervento del D. Lgs. n. 7 del 2016), dovendosi, pure, escludere la inquadrabilità in quella – differente – della "Falsità in testamento olografo, cambiale o titoli di credito" (di cui all'art. 491 cod. pen., come riformulato dal medesimo D.Lgs. n. 7 del 2016 già citato).

2.1. A tal proposito occorrono alcune considerazioni preliminari circa le caratteristiche di (omissis) S.p.A. - che è una società per azioni il cui capitale è detenuto al 100% dallo Stato italiano - e la natura dei prodotti in questione (buoni fruttiferi postali emessi dalla Cassa Depositi e Prestiti nell' anno 2012, falsificati attraverso la predisposizione di fotocopie assai simili agli originali ed utilizzati per il tentativo di truffa).

2.2. Va premesso che non è qui di discussione la natura di ente pubblico di (omissis) (omissis) S.p.A. (pacificamente riconosciuta dalla giurisprudenza, vedi, in tale senso Sez. 2, n. 38614 del 17/07/2014 - dep. 22/09/2014, Di Donato, Rv. 26082701) atteso che l'interesse pubblico e l'utilità sociale possono essere perseguiti e realizzati anche con strumenti giuridici di natura privatistica, strumenti che non a caso sono stati scelti in quanto il più delle volte risultano più duttili ed efficaci di quelli previsti dal diritto pubblico.

2.2. Deve, infatti, essere ricordato che la Corte Costituzionale, in numerose pronunzie, ha individuato una nozione di Pubblica Amministrazione di carattere sostanziale, riconosciuta dalla normativa comunitaria, ravvisabile anche in presenza di una veste di diritto privato, da ritenersi solo formale.

2.3. In linea con questa impostazione il Consiglio di Stato ha, condivisibilmente, affermato in una importante pronunzia (Sez. 6[^], 2 marzo 2011, n. 1206) che (omissis) S.p.A. costituisce un ente pubblico in forma societaria in quanto deputata *ex lege* al perseguimento di un interesse pubblico attraverso una struttura sottoposta al controllo pubblicistico esercitato dallo Stato non nella sua qualità di azionista ma di ente pubblico.

Si legge, infatti, in seno a detta sentenza che «non può non rilevarsi come (omissis) (omissis) S.p.A., pur avendo assunto la forma societaria, ha continuato ad essere sottoposta ad una disciplina derogatoria rispetto a quella codicistica e sintomatica della strumentante rispetto al conseguimento di finalità pubblicistiche. Del resto, i dubbi sull'astratta compatibilità tra la struttura societaria e la natura pubblica di un ente trasformato in s.p.a. devono ritenersi ormai superati a seguito dell'entrata in vigore della L. n. 887 del 1984, art. 18, comma 9, che ha previsto la costituzione dell',(omissis) s.p.a. "nelle forme di s.p.a. con personalità giuridica di



diritto pubblico". Affermata dal legislatore tale compatibilità, la questione si sposta sulla verifica in concreto dei criteri, in base a cui individuare la natura pubblica di tali soggetti. Con riguardo a (omissis) s.p.a., si osserva che la trasformazione dell'ente in s.p.a. è stata prevista dalla L. n. 71 del 1994, art. 1, comma 2, ed è stata attuata con Delibera del C.I.P.E. 18-12-1997. La costituzione in s.p.a. è, quindi, avvenuta non per un atto di autonomia o per effetto di un contratto, ma ad opera di un intervento legislativo ed in assenza di una pluralità di soci. L'unico azionista (Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica) non esercita i propri diritti autonomamente, ma di intesa con il Ministro delle Comunicazioni; lo stesso statuto è definito congiuntamente dai due ministeri e la società è tenuta a stipulare con il Ministero delle Comunicazioni un contratto di programma, che tenga conto delle direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri (vedi punti 2, 4 e 5 della cit. Del. C.I.P.E.). Il titolare delle azioni della (omissis) s.p.a. è, quindi, fortemente condizionato nell'esercizio dei propri diritti di azionista da regole di funzionamento, che costituiscono un'alterazione del modello societario tipico e rivelano la completa attrazione nell'orbita pubblicistica della "S.p.a.". Conclusivamente - prosegue il Consiglio di Stato - «deve ritenersi che (omissis) s.p.a, in quanto società di diritto speciale ancora interamente posseduta dallo Stato, abbia natura pubblica, continui ad agire per il conseguimento di finalità pubblicistiche e che lo Stato, nella sua veste di azionista di maggioranza o totalitario, non possa che indirizzare le attività societarie a fini di interesse pubblico generale anche al di là e prescindendo dal mero intento lucrativo ».

3. Va, tuttavia, considerato che ferma restando l'originaria finalità pubblicistica perseguita dalla società in questione, finalità che è e continua a rimanere prevalente così caratterizzando la natura di organismo di diritto pubblico della società stessa, nel tempo (omissis) (omissis) S.p.A. ha implementato "anche" servizi aventi natura più spiccatamente finanziaria e commerciale, quali per l'appunto quelli della gestione del risparmio, delle carte prepagate etc... servizi divenuti semplicemente complementari alla finalità sopra menzionata, ma comunque aventi proprie caratteristiche e proprie peculiarità.

3.1. A proposito dei buoni fruttiferi in questione va considerata la specifica disciplina del servizio "Bancoposta" (D.P.R. 14 marzo 2001, n. 144, Regolamento recante norme sui servizi di bancoposta) che testimonia come i servizi di tipo bancario offerti da (omissis) S.p.A. sono esattamente gli stessi servizi offerti da qualsiasi istituto di credito.

Il D.P.R. citato opera, testualmente e chiaramente, una piena equiparazione dell'attività di bancoposta a quella delle vere e proprie banche, senza prevedere alcuna conseguenza del particolare rapporto con la Cassa Depositi e Prestiti.

Del contenuto di tale regolamento emerge che la attività di bancoposta - comprensiva, per previsione espressa, anche del "risparmio postale" riguardante la "raccolta di fondi attraverso libretti di risparmio postale e buoni postali fruttiferi effettuata da Poste per conto della Cassa depositi e prestiti" viene assoggettata al T.U. Bancario ed al T.U. Finanza,



prevedendosi, altresì, che "per quanto non diversamente previsto dal presente decreto i rapporti con la clientela..... sono disciplinati in via contrattuale nel rispetto delle norme del codice civile e delle leggi speciali".

Non vi è, dunque, alcuna disposizione che preveda (o lasci intendere) che l'ente Poste abbia condizioni di esercizio diverse da quelle ordinarie delle banche nello svolgimento di attività di tipo bancario e ciò porta ad escludere che vi siano disposizioni che disciplinino l'attività di bancoposta, relativamente all' emissione di detti buoni nei rapporti con la clientela privata, come pubblico servizio.

4. In ordine alla natura dei buoni postali fruttiferi va, poi, segnalato che questi ultimi, in base alla sentenza 16 dicembre 2005, n. 27809 della Corte di Cassazione civile, che ne rinviene la relativa disciplina nel D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, non sono titoli di credito "ma meri titoli di legittimazione", impostazione confermata, in seguito, dalle Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione, con la sentenza 15 giugno 2007, n. 13979.

Tale ultima pronunzia ha valorizzato, ulteriormente, la natura privatistica del rapporto intercorrente tra il sottoscrittore dei buoni postali fruttiferi e le Poste, in quanto regolato dai dati risultanti dal testo dei titoli di volta in volta sottoscritti precisando che: "Nella disciplina dei buoni postali fruttiferi dettata dal testo unico approvato con il d.P.R. 29 marzo 1973 n. 156, il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore dei titoli si forma sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti; ne deriva che il contrasto tra le condizioni, in riferimento al saggio degli interessi, apposte sul titolo e quelle stabilite dal d.m. che ne disponeva l'emissione deve essere risolto dando la prevalenza alle prime, essendo contrario alla funzione stessa dei buoni postali - destinati ad essere emessi in serie, per rispondere a richieste di numero indeterminato di sottoscrittori - che le condizioni alle quali l'amministrazione postale si obbliga possano essere, sin da principio, diverse da quelle espressamente rese note al risparmiatore all'atto della sottoscrizione del buono".

4.1. Posto quanto sopra, poiché, come detto, per struttura e funzione, il servizio di (omissis) S.p.A., consistente nella negoziazione dei buoni fruttiferi in favore dei privati, non si discosta dagli analoghi servizi offerti dal sistema bancario rimanendo assoggetta ad una disciplina di diritto privato, deve ritenersi che detti documenti - i quali in quanto meri titoli di legittimazione non possono esse configurati quali titoli di credito trasmissibili per girata ex art. 491 cod. pen. - debbano essere qualificati come scritture private, dovendosi, in questa sede dare continuità a quanto già affermato da questa stessa Sezione con la sentenza n. 15798/2017.

Ne consegue che, in relazione al capo b), la sentenza deve essere annullata senza rinvio perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato.

5. Con riguardo alle invocate circostanze attenuanti di cui all'art. 62-bis cod. pen. va osservato, quindi, che la Corte di appello, nel confermare sul punto la sentenza in primo grado



- ove il diniego era stato motivato in ragione del valore della *res* oggetto del reato di truffa ed del particolare oggetto della contraffazione (sei buoni postali) - ha anche evidenziato la mancata allegazione di elementi idonei a far ritenere la meritevolezza della ^(omissis) quanto alla concessione delle dette circostanze.

Occorre, peraltro, ribadire che la Suprema Corte ha più volte affermato nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 3, sent. n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899), sicchè la sentenza sul punto è immune da censure

5.1. Il motivo proposto dalla ^(omissis) e relativo al trattamento sanzionatorio è anch'esso manifestamente infondato in quanto la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che - nel caso di specie - non ricorre.


6. Per le considerazioni esposte, dunque, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio limitatamente al reato di cui al capo b) perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, con conseguente eliminazione della relativa pena di mesi due di reclusione ed euro cento di multa determinata in aumento per continuazione per lo stesso reato, dovendosi, per il resto, dichiarare l'inammissibilità dei proposti ricorsi.

P.Q.M.


annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui al capo b) perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, ed elimina la relativa pena di mesi due di reclusione ed euro 100 di multa determinata in aumento per continuazione per lo stesso reato. Dichiara nel resto inammissibili i ricorsi.

Così deciso in Roma, il 7 Marzo 2018

II consigliere estensore
Fabio Di Pisa



II presidente
Antonio Prestipino



DEPOSITATO IN CANCELLERIA
SECONDA SEZIONE PENALE

IL 9 MAG. 2018



Cancelliere
CANCELLIERE
Claudia Pianelli

